COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail info@comune.tarantasca.cn.it
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 13 del 28.05.2015

OGGETTO: Svolgimento di competizione sportiva.
Sospensione temporanea della circolazione dei veicoli e divieto di sosta nella Piazza don Mario Isoardi.

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta in data 27.05.2015 da parte dell'A.S.D. GEM TARANTASCA per ottenere l'emissione di apposita ordinanza per poter svolgere una manifestazione sportiva nei giorni 06/06/205 e 07/06/2015, ravvisando la necessità di:
- vietare la sosta e sospendere la circolazione dei veicoli nella Piazza Don Mario Isoardi **dalle ore 08.00 del giorno 06/06/2015 alle ore 24.00 del giorno 07/06/2015;**

Visti gli artt. 5, comma 3,6,7 e 9 del Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela della pubblica incolumità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto:

Visto il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1) **dalle ore 08,00 del giorno 06/06/2015 alle ore 24,00 del giorno 07/06/2015** per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva di cui alle premesse, **la circolazione dei veicoli è sospesa ed è vietata la sosta nella Piazza don Mario Isoardi**

2) Gli organizzatori la manifestazione sono incaricati dell'apposizione dell'idonea segnaletica temporanea;

3) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
4) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
6) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R n. 495/1992.
7) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza comunale, li 28.05.2015

IL SINDACO
GIORDANO Bruna